

Legge regionale 26 aprile 1974 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 30/04/1975

Interventi regionali per la celebrazione del 30 anniversario della lotta di liberazione.

Art. 2

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a Enti e Associazioni sulle spese che sosterranno nell' attuazione dei programmi celebrativi.

Alla domanda di contributo, da presentare alla Presidenza della Giunta regionale, gli Enti e le Associazioni devono allegare il programma delle iniziative e manifestazioni che intendono attuare ed il relativo preventivo di spesa.